

STATUTO

IL PICCOLO PRINCIPE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
CARDINALE PORTANOVA VICO I 2

Numero REA: RC - 154118

Codice fiscale: 02198640803

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2014 - Statuto completo	2
--	---



Alessandra MALTESE
Notaio

TITOLO I DELLA SOCIETÀ

Art. 1 – Costituzione

E' costituita, ai sensi della L. 381/91, una cooperativa sociale denominata "IL PICCOLO PRINCIPE – Società Cooperativa Sociale". La cooperativa è retta coi principi e con le discipline della mutualità.

Art. 2 – Sede

La Società ha sede in Reggio di Calabria, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

La cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonchè trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

La società cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso di 180 (centottanta) giorni con le modalità di cui ai presenti patti sociali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti patti sociali e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/1991.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della leg-

ge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Per tutta la durata della Società è vietata:

- a) la distribuzione ai soci di dividendi superiori alla ragione sociale dell'interesse legale, ragguagliata al capitale sociale effettivamente versato;
- b) la ripartizione tra i soci sotto qualsiasi forma del fondo di riserva.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio, dedotti soltanto il capitale sociale effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente pubblico, nonché da privati, incarichi per redigere piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione nel settore dei servizi sociali e sanitari, la concessione di servizi, l'esecuzione di forniture, la costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere, nei seguenti settori o servizi:

- segretariato sociale, centri di aggregazione sociale; assistenza socio-pedagogica; centri di servizi per l'infanzia, prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; assistenza economica e pronto intervento; assistenza domiciliare; interventi per l'integrazione sociale; affidamenti etero familiari; interventi connessi alle competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie; servizi residenziali, semi-residenziali e diurni (gruppi appartamento, Comunità educativo-assistenziale, Comunità terapeutica, case di riposo); centri di vacanza; studi e ricerche, programmazione, consulenza ed assistenza per l'elaborazione dei piani socio assistenziali e sanitari;

- attività sanitarie connesse con la prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche, ovvero attività attinenti a tali campi; attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro ovvero attività attinenti a tali campi; attività di prevenzione di fattori di rischio sanitario e sociale ovvero attività attinenti a tali campi; attività di formazione professionale per operatori sanitari e per utenti, di produzione di sussidi didattici ovvero attività attinenti a tali campi; attività produttive (agricoltura, industria, artigianato, pesca) finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili, anche temporaneamente e comunque a rischio di emarginazione ovvero attività attinenti a tali campi; attività di progettazione e di programmazione di servizi per la collettività sia in campo sanitario sia in ogni altro settore per l'erogazione di prestazione ai cittadini ovvero attività attinenti a tali campi;

- attività di gestione diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e privati di strutture residenziali, semi-residenziali, centri sociali, di servizi a domicilio e per interventi comunque denominati per l'erogazione di prestazione di servizi sanitari, di prevenzione di malattie e per la bonifica e la salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro, ovvero attività attinenti a tali campi; attività di educazione sociale, sanitaria e ambientale ovvero attività attinenti a tali

campi.

Tutte le prestazioni si intendono offerte a tutti i cittadini ed in particolare a quelli a rischio di emarginazione quali: anziani, minori, handicappati fisici e psichici, tossicodipendenti, immigrati, nomadi, ragazze madri ed altri soggetti a rischio di emarginazione sociale.

- Attività di tutela della salute, della dignità e per le pari opportunità della donna attraverso la gestione diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e privati di strutture destinate a tali servizi per interventi negli: asili nido, consultori familiari, centri donna, centri contro la violenza, o comunque denominati;

- organizzazione e la gestione d'incontri, di dibattiti e corsi di formazione umanitaria, sociale, culturale, professionale, di feste, di mostre, di convegni, e di altre iniziative promozionali;

- costituzione e la gestione di gruppi di ricerca, di studio sui problemi riguardanti i giovani, gli adolescenti, i minori, la famiglia, il mondo del lavoro, il disagio, le devianze e la cultura in genere per la realizzazione di indagini conoscitive, inchieste, pubblicazioni, azioni promozionali, e pubblicitarie; la cooperativa può creare e gestire una propria casa editrice;

- pubblicazione di periodici per l'informazione sulle tematiche del disagio, dell'emarginazione, delle politiche sociali, per la formazione delle coscienze e per la divulgazione delle conoscenze acquisite mediante il lavoro di ricerca di cui ai punti precedenti;

- consulenze specializzate per i problemi che riguardano la persona e la vita sociale; ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione bar, spaccio, mense, alberghi, ristoranti, lavanderie, stirerie e tintorie, pulizie e manutenzioni civili ed industriali, giardinaggio e manutenzione aree verdi, lettura contatori acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione canoni, gestione impianti di depurazione delle acque reflue e di vegetazione, disinquinamento in relazione alle attività produttive e civili, progettazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico, servizi termoeconomici e gestione del calore, gestione e manutenzione impianti sportivi e circoli ricreativo-culturali, affissione e pubblicità, trasporto persone, servizi reali alle imprese, raccolta, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali ed industriali, recupero dei prodotti speciali di rifiuto, vetro, carta, metalli etc., per eseguirli direttamente o per farli eseguire ai propri soci cooperatori o in compartecipazione con essi;

- gestione diretta o in convenzione, nonché realizzazione di centri sportivi, campi di calcio e piscine, palestre, centri di riabilitazione, aree di verde attrezzato, aree di parcheggio;

- svolgere attività di studio, ricerca, programmazione, progettazione nel settore della formazione professionale, gestire corsi di formazione professionale autonomamente o in convenzione con enti pubblici o privati, elaborare progetti nell'ambito delle iniziative della comunità europea, elaborare programmi di intervento in tutti i settori menzionati ai precedenti punti, elaborare per conto di enti pubblici e/o privati progetti per la richiesta di finanziamenti, nonché fornire assistenza e consulenza ad enti pubblici e/o privati che gestiscono attività formative, organizzare per conto di enti pubblici e/o privati stage aziendali e formativi, visite guidate, etc., svolgere attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne; organizzare per conto proprio e/o per conto terzi, manifestazioni mu-

sicali, teatrali e di spettacoli in genere; affittare o concedere in locazione ad enti pubblici e/o privati, attrezzature informatiche ed in genere, per l'esercizio delle loro attività, svolgere attività di volontariato sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti che svolgono attività di volontariato;

- attivare per conto proprio e/o in convenzione con enti pubblici e/o privati servizi e sportelli informativi inerenti le varie normative per le agevolazioni sull'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; fornire servizi reali alle piccole e medie imprese; pubblicare riviste, news-letter e materiale informativo nei settori indicati ai precedenti punti;
- attività che promuovono la tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al D. Lgs. 42/2004, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409;
- attività per valorizzare la funzione educativa dello sport dilettantistico;
- attività che promuovano la cultura e l'arte;
- costituzione fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale;
- adozione di procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
- attività di progettazione, sviluppo ed implementazione di sistemi, software ed applicativi nell'ambito del settore informatico e delle tecnologie innovative (TIC).

Le attività di cui al presente oggetto saranno svolte nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO II - DEI SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche:

- a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- b) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano una preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- c) le persone svantaggiate, così come definite dalla legge 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
- d) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ed a cui potrà esser corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 5.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori che in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 che precede, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dei presenti patti sociali, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 dei presenti patti sociali:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 dei presenti patti sociali.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di non partecipare a società che operino in concorrenza con la cooperativa;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente i presenti patti

sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nei presenti patti sociali;

g) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.

Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) d), e), f) e g), la domanda di ammissione dovrà contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspirante socio tutte le indicazioni e documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni o necessari per l'esame della domanda di ammissione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai patti sociali, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere liberata mediante conferimento di denaro, beni in natura o crediti;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in

relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuare con lettera raccomandata alla cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte o scioglimento

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) che cessi l'attività di volontariato presso la cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale disciplinata nei presenti patti sociali.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può esser deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti sociali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di al-

meno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale ovvero che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01; e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontario presso la cooperativa;
g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonché dalle deliberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico;
i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma del Codice Civile, nonché nei confronti del socio che venga condannato per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto o nei confronti del socio che venga sottoposto a procedure concorsuali;
l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare la procedura arbitrale di cui ai presenti patti sociali.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'Arbitro di cui ai presenti patti sociali.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-

tato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società entro sei mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 16 – Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa Soci denominati "Soci sovventori", che investono capitali e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori le persone fisiche e giuridiche, comprese le associazioni non riconosciute.

Per le persone giuridiche è applicato il dispositivo previsto dall'art. 11 legge n. 381/91. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da Azioni nominative, trasferibili, a norma dell'art. 4 Legge n. 59 del 31.01.1992 e successive integrazioni e modificazioni, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, di cui al precedente art. 4. L'ammissione del socio sovventore va deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

A ciascun socio sovventore non potrà attribuirsi più di un voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti, attribuibili ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, intesi come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e/o sovventori.

Il recesso del socio sovventore è consentito unicamente a norma dell'art. 2437 del Codice Civile. Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 22 del presente statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere accresciuto, nella misura massima consentita dalla legge, rispetto a quello dei soci cooperatori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del consiglio d'amministrazione. In caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 17 – Gli organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) L'organo di controllo;
- d) L'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

TITOLO IV DELL'ASSEMBLEA

Art. 18 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci che abbiano versato la quota e la eventuale tassa di ammissione e che siano iscritti da almeno **novanta giorni** nel libro dei soci. All'assemblea partecipano, senza diritto di voto, i soci iscritti da meno di **novanta giorni** nel libro dei soci, ed i non soci, il Sindaco ed il Collegio dei Probiviri, se nominati.

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi, l'assemblea bada a nominare il proprio Presidente, scegliendo tra i soci presenti.

Colui che presiede l'assemblea chiama ad assisterlo, quando occorra, due scrutatori e nomina un segretario, scegliendoli tra l'assemblea stessa.

Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria sono svolte da un Notaio.

Art. 19 – Convocazione dell'assemblea

La convocazione è eseguita a cura del Consiglio di Amministrazione, e, per esso, dal suo Presidente, a mezzo lettera ordinaria da spedirsi almeno otto giorni prima, nonché con avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della Cooperativa.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, del luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale purché nella regione Calabria, e dell'ordine del giorno. La seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno della prima.

In mancanza della formalità di cui sopra, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti tutti i soci aventi diritto a voto e, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo (quest'ultimo se nominato), siano presenti o siano stati informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 20 – Votazione

Hanno diritto al voto nelle Assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e volontari da almeno **novanta giorni** e nel libro dei soci sovventori da almeno dieci giorni. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sottoscritta. A ciascuno dei soci cooperatori persona giuridica spetta un voto.

Ciascun socio sovventore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sottoscritta. In caso di malattia o di altro impedimento il socio assente può farsi rappresentare, nelle Assemblee, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o volontario o sovventore, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti della cooperativa. Per le votazioni si procede, di regola, per alzata di mano o per divisione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, e trascritte sull'apposito libro.

Art. 21 – L'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è l'organo democratico della cooperativa, cui spetta il compito ed il potere di determinare, dirigere e controllare tutte le attività della società per il conseguimento delle finalità sociali. Deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa è convocata, inoltre, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di Amministrazione o quando vi sia apposita richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto o dell'organo di controllo.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva i bilanci della cooperativa;
- 2) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente;
- 3) nomina l'organo di controllo;
- 4) determina le misure degli eventuali compensi o gettoni di presenza da corrispondere ai componenti il Consiglio d'Amministrazione, al suo Presidente e la retribuzione annuale dell'organo di controllo;
- 5) delibera sull'esclusione dei soci;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
- 7) approva i regolamenti interni alla cooperativa;
- 8) delibera sugli altri argomenti comunque attinenti alle finalità della cooperativa, rimessi alla sua competenza della legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno chiesta la convocazione;
- 9) adotta le procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente Statuto approvandone annualmente in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentanti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei soci, presenti o rappresentati.

Art. 22 – L'assemblea straordinaria

Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del Consiglio di Amministrazione o a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, di almeno un quinto dei soci e dell'organo di controllo, per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli argomenti rimessi alla competenza della stessa dalla legge o dal presente statuto.

Quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei soci o dall'organo di controllo, essa deve aver luogo, a cura del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati da almeno due terzi dei soci e, in seconda convocazione, la metà.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti o rappresentati, salvo che la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza più elevata.

TITOLO V

Dell'Amministrazione

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, nominati dall'assemblea ordinaria tra i soci e mandatarî delle persone giuridiche socie della Cooperativa aventi diritto a voto. I soci sovventori e mandatarî delle persone giuridiche socie sovventori possono essere nominati

amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori. Il numero dei componenti il Consiglio può essere variato con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni di presenza o compensi deliberati dall'Assemblea. Essi hanno tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dalle leggi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all'anno. Esso deve essere, inoltre, convocato entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, quando ne facciano istanza almeno due terzi dei suoi membri. I suoi componenti sono convocati, a cura del Presidente, a mezzo lettera ordinaria, da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, o mediante avviso di convocazione da affiggere presso la sede della cooperativa entro lo stesso termine contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno. In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono valide con la presenza di tutti i Consiglieri, del Presidente e del Vice Presidente e dell'organo di controllo. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Alle riunioni partecipano i componenti dell'organo di controllo, con voto consultivo, i direttori tecnici amministrativi, senza diritto di voto. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei Consiglieri, su designazione di chi presiede. Le deliberazioni, sono approvate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti è prevista la riezione della proposta.

Le decisioni debbono risultare dal verbale, trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 24 – Il Consiglio di Amministrazione: poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della cooperativa, salvo quanto rimesso, dalla legge o dal presente statuto, alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- 1) dà attuazione alle deliberazioni delle assemblee, con il compimento di tutti gli atti conseguenti e necessari;
- 2) delibera sulla ammissione di nuovi soci;
- 3) predispone il bilancio consuntivo della cooperativa;
- 4) predispone i regolamenti interni della cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 5) delibera sull'assunzione del personale della società: determinandone mansioni e retribuzione;
- 6) raccoglie e coordina le richieste ed i suggerimenti dei soci, al fine di predisporre i lavori dell'assemblea ed il relativo ordine del giorno;

7) vigila sul regolare svolgimento della gestione amministrativa della cooperativa;

8) vigila a che le attività della cooperativa e dei suoi soci non siano in contrasto con le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni;

9) provvede a sostituire, qualora venga a mancare, un consigliere di amministrazione mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori e sovventori alla quale appartiene il consigliere da sostituire o volontari;

10) determina l'entità della quota sociale nei limiti previsti dalla legge, dal presente statuto e dall'assemblea dei soci;

11) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso rimesse dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni delle assemblee.

Art. 25 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza della società a tutti gli effetti, anche in giudizio;

b) sottoscrive tutti gli atti, i contratti ed i documenti che debbono essere formati nell'interesse della cooperativa o per l'esecuzione delle delibere delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;

c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, in qualsiasi grado di giurisdizione;

d) rilascia quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque, Pubbliche Amministrazioni o privati, versate alla cooperativa;

e) presiede le assemblee e il Consiglio di Amministrazione;

f) vigila sulla esatta esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali ed adempie agli incarichi affidatigli dalle assemblee e dal consiglio di amministrazione;

g) provvede alle iscrizioni sul registro delle imprese di tutti gli atti relativi alla società, quando tale formalità sia prescritta dalla legge;

h) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e sui registri della cooperativa.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle sue funzioni al Vice Presidente, ai direttori tecnici o amministrativi o, con speciale procura, ad impiegati della cooperativa.

In caso di sua assenza o impedimento tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, della assenza o dell'impedimento del Presidente.

TITOLO VI

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 26 - Sindaco e Revisore

Quando ne ricorrano i presupposti di obbligatorietà di cui all'art. 2477 C.C., sarà nominato un sindaco, funzionante a norma degli artt. 2397 e segg. c.c. Il sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Il sindaco ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile, salvo il caso in cui i soci decidono di nominare un revisore o una società di revisione scelti tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, a cui affidare il controllo contabile.

Il revisore ha la medesima durata in carica del Sindaco.

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 27 – L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

A norma dell'art. 6 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno ed è competente dei seguenti oggetti:

- 1) nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
- 2) 'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della Categoria;
- 3) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e relativo rendiconto;
- 4) altri oggetti di interesse comune.

L'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'art. 6, comma 3, della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Art. 28 – Il rappresentante comune dei possessori di partecipazione cooperativa.

Il Rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa. Il Rappresentante comune ha il diritto di esaminare i libri sociali richiamati all'art. 2516 del Cod. Civ. e di ottenerne estratti; ha altresì diritto ad assistere all'assemblea della società con facoltà impugnativa.

TITOLO VIII

RISTORNI

Art. 29 - Ristorni

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regolamento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione e di azioni di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici

intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro qualifica professionale.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO IX

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 30 – Il Patrimonio Sociale.

Il Patrimonio Sociale è costituito:

A) dal Capitale Sociale dei Soci Cooperatori e Volontari, formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro duecento/00 per Persone fisiche, ed a Euro seicento/00 per Persone Giuridiche ed Enti associativi, e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai Soci cooperatori;

B) dal Capitale sociale dei soci sovventori e volontari, di cui all'art. 5 lettera d e all'art. 16, rappresentato da azioni nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalla legge, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 4 del presente Statuto;

C) dal Capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalla legge;

D) dalla riserva ordinaria legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 42 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti, deceduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

E) da eventuali riserve straordinarie;

F) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

G) da qualunque liberalità, che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 31 – La Riserva ordinaria

La riserva legale ordinaria è costituita dalla quota parte dei residui di cui all'art. 42, dalle tasse di ammissione dei soci, dalle eventuali penalità a carico dei medesimi e dalle quote sociali non rimborsate ai sensi del presente statuto. Tanto la riserva ordinaria quanto la riserva straordinaria eventuale, e comunque tutte le riserve, sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Art. 32 – Le quote sociali

Le quote detenute dai soci cooperatori e volontari, sono nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Art. 33 – Le obbligazioni sociali

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni e delle azioni nominative sottoscritte e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Art. 34 – La riduzione del Capitale Sociale

In caso di riduzione del Capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori. Il rappor-

to con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alle normative vigenti in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 35 – Le azioni di partecipazione cooperativa

La cooperativa, ricorrendone le condizioni, e secondo le disposizioni vigenti, può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, a norma dell'art. 4 della Legge n. 59 del 31.01.1992 e successive integrazioni e modificazioni.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori. All'atto dello scioglimento della società cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione sulle altre azioni o quote nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. Ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa spetta il diritto di recesso unicamente a norma dell'art. 2437 del C.C.. La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, in conformità alle normative vigenti in materia, da apposito regolamento approvato all'Assemblea Ordinaria dei soci.

TITOLO X
ESERCIZIO SOCIALE

Art. 36 – Il bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo con il conto dei profitti e delle perdite da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al Bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi da presentare all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consta di due parti:

- stato patrimoniale;
- conto economico.

Lo stato patrimoniale redatto con criteri usuali; dovrà mettere in evidenza nel modo più semplice e chiaro le reali attività e passività dell'azienda. Il conto economico specificherà nella parte delle entrate tutti i ricavi delle diverse gestioni, gli introiti e le rendite che a qualsiasi titolo la Società abbia avuto nel corso dell'esercizio sociale.

Nella parte delle uscite figureranno i costi delle diverse gestioni sociali, i co-

sti diversi e le spese generali sostenute.

Art. 37 – Destinazione

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

- A) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- B) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- C) ad aumento di capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti delle variazioni dell'indice generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli stessi utili sono stati prodotti;
- D) una eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori, ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- E) ad eventuale riserva straordinaria;
- F) a fini mutualistici.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

TITOLO XI
CONTROVERSIE

Art. 38 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e fatte salve le controversie che per legge non possono essere oggetto di arbitrato e fatte salve, comunque, le modifiche legislative successivamente intervenute nonché eventuali pronunce della Corte Costituzionale declaratorie dell'illegittimità di norme emanate in materia:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori, revisore o sindaco, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, revisore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato dal Presidente della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede della società.

In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comu-

nicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'Arbitro deciderà secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo proroga di detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

L'Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. In ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori e dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 37 lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Pertanto i soci sovventori ed i possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale, più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche da sovrapprezzo.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti richiamati dai presenti patti sociali ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dei patti sociali.

Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-

zione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 – Rimando alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione ivi comprese quelle di cui alla legge del 31.01.1992 n. 59 e alla legge dell'8.11.91 n. 381.

F.ti: Paolo Ciccio'; Alessandra Maltese Notaio.



Alessandra MALTESE
Notaio

**ATTO ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 TABELLA
ALL. B AL D.P.R. 26.10.1972 N. 642.**

Il presente documento informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 co. 1, 2 e 3 del D. LGS. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria in data 28 maggio 2014 al n. 1966 serie 1T.